

 <p>SISTEMA SANITARIO REGIONALE ASL FROSINONE</p>	<p>Procedura Operativa N° 5</p>	<p>DIPARTIMENTO di PREVENZIONE UOC SANITA' ANIMALE</p>	<p>Rev. n° 01 del 27.04.2023 prot. 9265</p>	 <p>REGIONE LAZIO</p>
<p>Denominazione procedura:</p> <p>CONTROLLO dell'ANAGRAFE e della BRUCELLOSI OVI-CAPRINA</p>				

	STAFF	QUALIFICA	DATA	firma
Redazione	Dott.ssa G. Marcuccilli	Dirigente Medico Veterinario I livello	18/04/2023	f.to
Verifica articolato normativo e tecnico	Dott. Luciano Figliozzi Dott.ssa Serenella Saccocci	Direttore UOC Sanità Animale Tecnico della Prevenzione	18/04/2023	f.to f.to
Approvazione	Dott. Luciano Figliozzi	Direttore UOC Sanità Animale	18/04/2023	f.to

OBIETTIVO:

Mantenere la provincia di Frosinone indenne dalla Brucellosi Ovina-caprina così come stabilito dalla decisione di esecuzione 385/2021, attraverso un programma di sorveglianza e di controllo dell'anagrafica individuale e della tracciabilità degli animali. La sorveglianza concepita quale metodica efficace per individuare precocemente ogni focolaio di brucellosi.

Presupposto fondamentale dell'obiettivo è la corretta applicazione delle procedure e della gestione dell'anagrafe ovicaprina (SISTEMA I&R) e delle relative movimentazioni.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Gli allevamenti ovicaprini della provincia al 31/12/2022 risultano 2024, con una popolazione di 12760 caprini e 51199 ovini registrati.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Regolamento 625/2017 relativo ai controlli ufficiali
 Regolamento (UE) 2016/429
 Regolamento delegato (UE) 2020/689
 Regolamento di esecuzione (UE) n.2035/2019
 Regolamento di esecuzione (UE) n.520/2021
 Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882
 Regolamento di esecuzione (UE) 2021/385
 Decreto legislativo 5/08/2022 n.134
 Decreto legislativo 5/08/2022 n.136
 Accordo stato-regioni relativo al protocollo delle movimentazioni 28/04/2022
 Regolamento (UE) 2021/620
 Ordinanza 14 giugno 2022 proroga della precedente O.M. del 28 maggio 2015
 Piano di eradicazione e sorveglianza della Regione Lazio approvato dalla Commissione Europea (bollettino ufficiale della Regione Lazio n.23 del 10/03/2020.)
 Nota Ministeriale 2560 del 30/01/2023 - Adozione dei programmi di eradicazione per tubercolosi e brucellosi nei bovini e bufalini e brucellosi negli ovini e caprini per l'anno 2023.

DEFINIZIONI: art 4 del reg (UE) 429/2016

Stabilimento: Locali e strutture di qualsiasi tipo onel caso dell'allevamento all'aria aperta, qualsiasi ambiente o luogo in cui sono detenuti animali o materiale germinale, su base temporaneapermanente, esclusi le abitazioni in cui sono detenuti animali da compagnia e gli ambulatori e cliniche veterinarie.

Stabilimento confinato: qualsiasi stabilimento permanente, situato in una zona geografica circoscritta, creato su base volontaria e riconosciuto al fine dei movimenti in cui gli animali sono detenutio allevati ai fini della partecipazione a mostre, per scopi educativi, di conservazione della specie o di ricerca; confinati e separati dall'ambiente circostante; e oggetto di sorveglianza sanitaria e di misure di Biosicurezza.

A ciascun stabilimento registrato in BDN è assegnato un numero di registrazione o di riconoscimento unico.

Allevamento:attività di un operatore che alleva uno o più animali della stessa specie o gruppo di specie in uno stabilimento, appartenenti allo stesso ciclo produttivo.

Allevamento familiare: attività di allevamento prevista per determinate specie e per un numero massimo di animali, come indicato nel manuale operativo, nel quale gli animali sono allevatiesclusivamente per autoconsumo o uso domestico privato, senza alcuna attività commerciale fatte salve le eccezioni previste dal regolamento(CE)-n. 852/2004, senza cessione degli animali se non per la immediata macellazione e se non prima autorizzati dall' Autorità competente secondo le modalità previste dal M.O.**Il numero massimo di ovicapri è stato stabilito in 9 soggetti.**

Operatore:qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile degli animali, anche per un periodo limitatoeccetto i detentori di animali da compagnia e i veterinari, l'operatore non necessariamente corrisponde al proprietario degli animali, ma è colui che se ne prende cura.

Stalle di transito: attività in cui sono effettuate esclusivamente operazioni di raccolta di una stessa specie o gruppo di specie. In tali stabilimenti gli animali possono permanere per massimo di trenta giorni dal loro ingresso.

Autorità competente: Ministero della Salute, i Servizi Veterinari sia Regionali che Localile altre amministrazioni
Ai sensi dell'art 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021n.27.

1. SORVEGLIANZA

Il piano di sorveglianza è fondamentale per prevenire la brucellosi ovina e prevede una sinergia di interventi tra Operatore e Servizi Veterinari (A.C.), con compiti ben definiti.

OBBLIGO DELL'OPERATORE

- 1) Rispettare le procedure operative per la gestione del sistema I&R, operando direttamente in BDN o avvalendosi di soggetti delegati.
- 2) Identificare gli animali entro 6 mesi dalla nascita e comunque prima che lascino l'azienda di origine con due distinti mezzi di identificazione, un marchio auricolare da apporre preferibilmente sull'orecchio sinistro e un dispositivo elettronico, rappresentato da un bolo endoruminale. Entrambi i mezzi riportano il codice individuale dell'animale, assegnato dalla BDN. Gli animali che perdono il marchio auricolare devono essere rimarcati con un duplicato riportante il medesimo codice identificativo (14 caratteri alfanumerici).
- 3) Identificare, invece con marche semplificate, recante solo il codice aziendale gli agnelli e i capretti destinati al macello e non agli scambi intracomunitari.
- 4) Comunicare il censimento annuale degli animali entro il 31 marzo.
- 5) Movimentare gli animali solo con il documento di accompagnamento informatizzato, indipendentemente dalla volontà dell'operatore il cartaceo è possibile solo in casi molto eccezionali.
- 6) Comunicare entro sette giorni dall'evento in BDN ogni variazione riguardante l'allevamento, il singolo animale o insieme di animali (nascita, furto, smarrimento, morte ecc.)
- 7) Comunicare la mortalità anomala tempestivamente.

OBBLIGO DELL'AUTORITÀ COMPETENTE

Istituire un sistema di sorveglianza attraverso le seguenti modalità:

1. Piani di profilassi che prevedono il controllo delle greggi
2. Piani di C.U. attraverso la compilazione di apposite CHECK-LIST sugli allevamenti attivi in base alla categorizzazione del rischio (Reg. di Esecuzione (UE) 2022/160), sul sistema di I&R.
3. Controlli presso le stalle di transito almeno una volta a trimestre, avvalendosi delle Check-list messe a disposizione dell'applicativo CONTROLLI di Vetinfo. In caso di non conformità, controlli aggiuntivi sulla regolarità della documentazione e sull'identificazione degli animali presenti e se necessario ulteriori approfondimenti diagnostici
4. Verifiche efficacia: I Servizi Veterinari di Sanità Animale delle ASL effettuano e documentano, nell'ambito delle verifiche dell'efficacia dei controlli previsti dall'art 12 del REG (UE) n 625/2017. Quanto specificato dalla OM 28/05/2015 e smi.

Sarà cura del Servizio Veterinario rendere disponibili le informazioni relative all'esecuzione e all'esito delle attività di profilassi nel sistema informativo SANAN di Vetinfo

Profilassi

Il piano di sorveglianza ed eradicazione della Regione Lazio approvato dalla Commissione Europea prevede un diradamento delle profilassi, per cui ogni anno si controlla il 25 % degli allevamenti. Il prelievo viene effettuato a campione. Si prelevano tutti i maschi di età superiore ai 6 mesi, il 25% delle femmine pluripare, nonché tutte le rimonte. Il controllo mantiene cadenza annuale nelle aziende risanate da meno di tre anni e nelle aziende che hanno subito una sospensione della qualifica e negli allevamenti a rischio (transumanza / monticazione, eccessiva movimentazione o eccessive denunce di smarrimento). Pur in presenza di una situazione favorevole è importante non ridurre l'attenzione per quanto riguarda i controlli sugli allevamenti ovicaprini che per motivi di pascolo si spostano presso altro luoghi del territorio regionale ed extraregionale. Pertanto in queste situazioni è necessario un controllo sierologico pre-moving. I cani al seguito di greggi devono essere registrati nell'anagrafe regionale di seguito denominato SINAC. Per i piccoli greggi (fino a 50 capi si saggia l'intero gruppo) Dalla programmazione Regionale si evince che normalmente il controllo sierologico di prassi avviene ogni 4 anni per il mantenimento della qualifica di **INDENNE**.

Ai sensi della norma comunitaria tutti i caprini e ovini devono provenire da allevamenti indenni da brucellosi

La programmazione delle profilassi deve essere inserita nel sistema operativo **SANAN** entro il primo bimestre dell'anno, in quanto parte integrante dei piani cofinanziati ed al 2024 tale sistema verrà utilizzato anche per la gestione profilassi in modo che tutto il lavoro confluisca in un unico sistema operativo che si interfaccia con altri sistemi compresi nel portale Vetinfo.

L'esito dei controlli effettuati e l'aggiornamento delle qualifiche sanitarie devono essere trasmessi all'operatore, preferibilmente in modalità informatizzata.

I Controlli Ufficiali vengono effettuati in esecuzione all' art 6 de Reg (UE) 2022/160 che prevede una frequenza minima, in particolare di ispezione e registrazione di animali ogni anno in almeno il 3% degli stabilimenti presenti nel proprio territorio che detengono animali.

Qualora durante le operazioni di profilassi si dovessero riscontrare delle non conformità si dovrà comunque procedere ad un Controllo Ufficiale. Reg (UE) 625/2017 ed eventualmente applicare sanzioni come previsto dal Decreto Legislativo 134 del 5 agosto 2022.

La brucellosi ovicaprina è stata inserita nell'allegato B del Reg (UE) 2018/1882 (che prevede la categorizzazione delle malattie) per cui in caso di insorgenza deve essere eradicata così come previsto dall' ART 9, paragrafo 1, lettera A del Reg (UE) 2016/429.

Per cui si applica il piano di eradicazione e sorveglianza stabilito dalla Regione Lazio di seguito riportato.

2. PROCEDURE PER LA GESTIONE DELLA BRUCELLOSI NELLE SPECIE OVINA E CAPRINA (B. melitensis)

Fatte salve le disposizioni contenute nel D.M. 2 luglio 1992, n. 453 e s.m.i nonché nel Dlgs. 19 agosto 2005, n. 193 in attuazione della direttiva 2003/50/CE e nell'O.M. 28 maggio 2015 e s.m.i si applicano i seguenti provvedimenti specifici

OTTENIMENTO e MANTENIMENTO QUALIFICA SANITARIA

. Allevamento Indenne da Brucellosi

Ottenimento Qualifica

Ottiene la qualifica INDENNE l'azienda in cui:

- a. Nessun animale delle specie sensibili alla brucellosi (*B. melitensis*), compresi eventuali capi bovini e/o bufalini presenti in allevamento, deve presentare manifestazioni cliniche o qualsiasi altro sintomo di brucellosi da almeno 12 mesi.
- b. Non sono presenti animali delle specie ovina o caprina vaccinati contro la brucellosi, tranne qualora si tratti di animali che sono stati vaccinati da almeno due anni con il vaccino Rev. 1 o con qualsiasi altro vaccino riconosciuto conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 della direttiva 91/68/CEE;
- c. Sono state praticate due prove ufficiali con esito negativo, conformemente all'allegato C della direttiva 91/68/CEE, su tutti gli ovini e i caprini dell'azienda di età superiore a sei mesi al momento della prova, a distanza di sei mesi una dall'altra;
- d. Al termine delle prove di cui alla lettera c., sono presenti unicamente ovini e caprini nati nell'azienda o che provengono da un'azienda indenne da brucellosi nelle condizioni definite nell'allegato A capitolo I, punto della direttiva 91/68/CEE, ed in cui dopo la sua qualifica, sono sempre soddisfatti i requisiti della qualifica" (di cui all'allegato A capitolo I, punto B della stessa Direttiva);

Mantenimento Qualifica

- Nessun animale delle specie sensibili alla brucellosi, compresi eventuali capi bovini e/o bufalini presenti in allevamento, deve presentare segni, manifestazioni cliniche o qualsiasi altro sintomo di brucellosi;
- Nel rispetto della programmazione annuale effettuata da ciascuna ASL nell'ambito del previsto diradamento delle prove in azienda e comunque entro la scadenza della qualifica sanitaria registrata in BDN, una parte rappresentativa della popolazione ovina e caprina superiore ai sei mesi di età è sottoposta con esito negativo ai controlli ufficiali previsti in azienda;

- La parte rappresentativa di animali da sottoporre al controllo è costituita da:
 - a. tutti i becchi e gli arieti non castrati di età superiore a sei mesi
 - b. tutti gli animali introdotti nell'allevamento nel periodo successivo al controllo precedente;
- c. il 25% delle femmine pluripare, per un numero di capi non inferiore a 50 per allevamento, tranne per quanto riguarda gli allevamenti in cui sono presenti meno di 50 femmine, nel qual caso tutte le femmine devono essere controllate.
- d. tutte le femmine da rimonta.
 - Trascorso tale termine **la qualifica può essere sospesa** (art. 4 comma 2 del DM 28 maggio 2015) nel caso in cui la mancata effettuazione delle prove dipendano da mancata disponibilità dell'allevatore.
 - Qualora sia stata sospesa la qualifica per i motivi suddetti l'allevamento deve essere sottoposto agli accertamenti diagnostici previsti per la revoca della sospensione
 - Se dovesse permanere l'indisponibilità a parte dell'allevatore alla effettuazione dei controlli, la qualifica viene revocata e l'azienda acquisisce qualifica "CON STATO SANITARIO SCONOSCIUTO".

Provvedimenti per le aziende con qualifica sanitaria "sconosciuto"

La qualifica sanitaria di "sconosciuto" deve essere registrata nella BDN ed il Servizio Veterinario competente, provvede ad attivare tutte le procedure affinché il latte eventualmente prodotto in azienda non venga in alcun modo commercializzato ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004 del 29 aprile 2004.

Qualsiasi movimentazione di capi, ivi compresa quella verso stabilimenti di macellazione, è vietata ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 del 29 aprile 2004.

Riacquisizione qualifica sanitaria di INDENNE per le aziende con qualifica "sconosciuto"

- nessun animale delle specie sensibili alla brucellosi, compresi eventuali capi bovini e/o bufalini presenti in allevamento, deve presentare sintomi segni manifestazioni cliniche o qualsiasi altro sintomo di brucellosi; tutti gli animali superiori ai sei mesi di età devono essere sottoposti con esito negativo a due controlli sierologici effettuati ad un intervallo non inferiore ai tre mesi e non superiore ai sei mesi, come previsto dal D.M. 2 luglio 1992 n° 453 e smi

- Nel caso di esiti dubbi o positivi alle prove sierologiche ufficiali si rimanda alle procedure specifiche di seguito indicate.

. Durata della validità delle certificazioni di "Allevamento Indenne da Brucellosi"

La validità del certificato di "Allevamento Indenne da brucellosi ovi-caprina" rilasciato a seguito di qualifica attribuita e/o confermata nel corso di un anno solare scade:

- entro 4 anni dal precedente controllo favorevole.

Gestione capi dubbi

Nel caso in cui ad un controllo sierologico individuale uno o più capi risultino positivi alla SAR, ma negativi alla FdC (SAR+/FdC-), questi dovranno essere isolati al più presto e sottoposti a limitazione del movimento. Su questi animali si procederà ad un secondo controllo sierologico da eseguirsi a 21 giorni dal primo. I campioni dovranno pervenire alla Sezione Diagnostica IZS scortati da modulistica che evidenzia il fatto che si tratta di capi "dubbi" (SAR+/FdC-), **i campioni dovranno essere esaminati usando solamente la FdC.**

Nel caso in cui anche la seconda FdC risulti negativa, l'animale verrà considerato non infetto (falso positivo alla SAR); qualora invece la FdC risulti positiva, si dovrà applicare la procedura di sospensione qualifica. In assenza di altri fattori di rischio per la presenza di Brucellosi, durante il periodo che trascorre tra la segnalazione della positività alla SAR e la comunicazione dell'esito della seconda FdC sarà possibile vincolare al trattamento termico risanatore solo il latte dei capi dubbi senza applicare altre misure restrittive al resto dell'allevamento.

Al fine dell'adozione di misure relative al trattamento termico risanatore del latte dei capi dubbi (SAR+/FDC-), deve essere inoltrata comunicazione alla UOC di competenza

Tutti i provvedimenti adottati sono rimossi qualora:

I capi dubbi sono avviati alla macellazione conoscitiva, su richiesta dell'allevatore, e sottoposti con esito favorevole agli esami di laboratorio per l'isolamento di Brucella su campioni prelevati al macello (organi e linfonodi).

Tutti i capi superiori ai 6 mesi di età dell'allevamento sono sottoposti ad un ulteriore controllo sierologico ufficiale con esito favorevole ad una distanza di almeno 21 giorni dall'avvio alla macellazione dei capi dubbi.

Deve essere data comunicazione dell'avvenuta rimozione dei provvedimenti adottati alla UOC di competenza

SOSPENSIONE QUALIFICA SANITARIA

La qualifica sanitaria **deve essere sospesa:**

- Quando si sospetta la presenza di brucellosi in uno o più ovini o caprini dell'allevamento con segni, manifestazioni cliniche o qualsiasi altro sintomo di brucellosi;
- Nel caso il siero di uno o più animali forniscano esito positivo alla SAR ed alla FDC;

- Quando non sono rispettate le norme che disciplinano il mantenimento della qualifica Sanitaria
- In caso di correlazione epidemiologica con un focolaio di brucellosi

Provvedimenti:

- Nel caso in azienda (stesso codice aziendale) siano presenti allevamenti di altre specie sensibili alla brucellosi (es. bovini-bufalini) la sospensione della qualifica sanitaria viene estesa anche a questi. Tuttigli allevamenti con **qualifica sanitaria sospesa sono considerati “Focolai Sospetti di Brucellosi ovicaprina”**.
- Sequestro di tutti i capi presenti in azienda e divieto di ogni movimento di animali da vita delle specie sensibili da e per l’azienda.
- Entro 2 giorni dalla sospensione della qualifica il servizio veterinario competente avvia l’indagine epidemiologica secondo le modalità e la tempistica riportata linee guida per la gestione dei focolai in SIMAN (Scheda 4) ed inserisce il sospetto su SIMAN.
- La sospensione della qualifica (INDENNE – SOSPEO) deve essere riportata nella BDN direttamente o tramite il sistema informativo SIEV e SANAN nei casi previsti.
- I capi positivi (Sar+ ed FDC +) devono essere prontamente isolati e avviati alla macellazione al più presto e comunque entro 7 giorni, scortati da modello IV riportante la dicitura “*ovino-caprinoproveniente da allevamento con qualifica sanitaria sospesa per brucellosi*”.
- Deve essere data preventiva comunicazione, anche per le vie brevi, alla UOC IAOA competente per il macello di destinazione al fine di assicurarsi l’attivazione delle procedure di prelievo organi e linfonodi.
- Per i provvedimenti relativi alla destinazione del latte deve essere data comunicazione alla UOC IAPZ.
- I provvedimenti vengono estesi a tutte le aziende ed allevamenti che risultino epidemiologicamentecorrelati.

Riacquisizione della qualifica sanitaria sospesa

La qualifica sanitaria viene ripristinata e vengono revocati i provvedimenti adottati qualora:

- Capi positivi sono stati avviati alla macellazione, con indennizzo, e sono stati sottoposti con esito favorevole ai prescritti esami per l’isolamento di *Brucella*.,su campioni prelevati al macello.
- Tutti i capi superiori ai 6 mesi di età dell’allevamento sono sottoposti ad un ulteriore controllo sierologico ufficiale (SAR ed FDC) con esito favorevole ad una distanza di almeno 42 giorni dall’avvio alla macellazione dei capi positivi.

Revoca della sospensione della qualifica per mancato rispetto norme su movimentazione

Nel caso la sospensione della qualifica di allevamento ufficialmente indenne sia dovuta al mancato rispetto delle norme che disciplinano la movimentazione la qualifica viene ripristinata se:

- I capi oggetto della movimentazione, prontamente isolati, sono stati sottoposti con esito favorevole ad un accertamento sierologico nei confronti della brucellosi effettuato non oltre 10 giorni dal loro ingresso in stalla;
- Tutti i capi di età superiore ai 6 mesi sono sottoposti con esito favorevole ad un accertamento sierologico effettuato ad almeno 30 giorni di distanza da quello effettuato sui capi di nuova introduzione.
- Qualora la procedura sopra descritta non venga rispettata, l’allevamento perde la qualifica sanitaria

Revoca della sospensione della qualifica in SIMAN

In caso di esito favorevole dei controlli entro 2 giorni dal risultato dell’ultimo accertamento favorevole la ASL competente provvede alla revoca della sospensione della qualifica e contestualmente all’annullamento come “sospetto non confermato” in SIMAN, dandone comunicazione alle altre UOC coinvolte nei provvedimenti

RITIRO QUALIFICA SANITARIA / APERTURA FOCOLAIO

La qualifica sanitaria **deve essere ritirata** e per l’azienda **deve essere aperto un Focolaio di Brucellosi**:

- Qualora uno o più ovini o caprini reagiscano positivamente alla prova Ufficiale (SAR ed FDC positivi) nel corso di controlli previsti per la riacquisizione della qualifica sanitaria sospesa.
- Ogni qualvolta la presenza della brucellosi è confermata dall’isolamento di *Brucella Spp.*.
- Anche in assenza di isolamento di *Brucella Spp.*, la qualifica viene ritirata sulla base delle evidenze relative alla valutazione integrata della situazione epidemiologica di allevamento e/o territoriale e degli esiti dei controlli sierologici effettuati in allevamento (es. elevate prevalenze cumulative di capi positivi alla sierologia, evidenze di nuove e/o persistenti sieropositività in allevamento).

Provvedimenti

- Nel caso in azienda (stesso codice aziendale) siano presenti allevamenti di altre specie sensibili alla brucellosi (es. bovini-bufalini) la revoca della qualifica sanitaria viene estesa anche a questi.
- Entro 2 giorni dalla conferma di Brucellosi il servizio veterinario competente conferma il focolaio su SIMAN e dispone la revoca della qualifica sanitaria (NON INDENNE) provvedendo alla sua opportuna registrazione in BDN direttamente o tramite il sistema informativo SIEV e SANAN.
- Avvia l'indagine epidemiologica o prosegue l'indagine epidemiologica avviata in fase di sospetto, secondo le modalità e la tempistica riportata linee guida per la gestione dei focolai in SIMAN (Scheda 4).
- Negli allevamenti con **qualifica sanitaria ritirata**, nessun ovino o caprino può lasciare l'allevamento se non per essere inviato direttamente al macello, accompagnato da Mod. 4, convalidato dal Servizio Veterinario e riportante la dicitura "*ovino-caprino proveniente da allevamento infetto da brucellosi*".

Animali infetti

I capi dichiarati infetti nei quali la brucellosi è stata ufficialmente constatata a seguito di esame sierologico e/o batteriologico, devono essere macellati o abbattuti sotto controllo ufficiale al più presto, e comunque non oltre 15 giorni (art. 5 comma 1, lettera a O.M.28 maggio 2015) dalla notifica ufficiale al proprietario o al detentore. La macellazione dei capi che hanno presentato manifestazioni cliniche della malattia comportanti eliminazione di brucelle deve avvenire non oltre 7 giorni dalla notifica di cui sopra. Se alla scadenza dei termini il proprietario non ha ottemperato agli obblighi previsti, il Servizio Veterinario competente, adotta apposita ordinanza di abbattimento coatto dei capi. In caso di abbattimento coattivo non è corrisposto l'indennità di abbattimento e tutte le spese sostenute per l'applicazione delle misure di polizia veterinaria sono poste a carico del proprietario o detentore dell'allevamento;

- I capi dichiarati positivi devono essere inviati, in vincolo sanitario, ad impianti di macellazione presenti nel territorio della regione Lazio, scortati dal documento di accompagnamento informatizzato rilasciato dal Servizio Veterinario riportante la dicitura "*ovino – caprino infetto da brucellosi*" e dall' Estratto del Mod.2/33 bis;
- Il Servizio Veterinario competente per il macello dove verranno abbattuti i capi infetti deve essere preventivamente avvisato dell'arrivo di tali capi, per eseguire gli adempimenti previsti.
- Al fine di garantire una rapida esecuzione degli abbattimenti, la macellazione di capi positivi provenienti o di capi provenienti da allevamenti sottoposti ad abbattimento totale potrà avvenire in stabilimenti situati in altre regioni solo previo nulla osta da parte del Servizio Veterinario Regionale competente sul mattatoio individuato, nonché previa autorizzazione da parte degli Uffici Competenti della Regione Lazio.
- Qualora venga diagnosticata la presenza della brucellosi in ovini o caprini che abbiano avuto contatti con soggetti delle specie sensibili di altri allevamenti, segnatamente al pascolo, durante la mungitura o la transumanza, l'autorità sanitaria competente dispone che tutti gli allevamenti i cui animali abbiano avuto contatti con animali per pascolo, mungitura o transumanza, siano considerati come un unico allevamento e siano sottoposti alle prove sierologiche ufficiali.

Aziende infette

- Nelle aziende dichiarate infette (focolai), si adottano le seguenti disposizioni: accurata indagine epidemiologica in collaborazione con Regione/OEVR mirata a individuare l'origine della malattia e gli eventuali contatti avvenuti con altri allevamenti. Gli eventuali allevamenti epidemiologicamente collegati all'allevamento infetto devono essere sottoposti agli accertamenti diagnostici ufficiali nei confronti della brucellosi;
- Segnalazione al SISP;
- Censimento degli animali per specie e categoria;
- Distruzione dei feti e degli invogli fetali nonché degli vitelli, agnelli, capretti morti o morti subito dopo la nascita;
- Mungitura degli animali infetti e sospetti infetti separatamente o, almeno, per ultimi;
- Dopo la mungitura devono essere effettuate opportune operazioni di pulizia e disinfezione
- Divieto di qualsiasi movimento da e per l'allevamento infetto, salvo che per macellazione;
- Il latte degli ovi-caprini infetti può essere distrutto od utilizzato, previo trattamento termico, solo per alimentazione animale nell'ambito dello stesso allevamento;
- Il latte dei capi sani deve essere raccolto in contenitori separati, identificati con appositi contrassegni e destinato a caseifici dotati di idonee attrezzature per essere risanato, prima della lavorazione, mediante trattamento di pastorizzazione;
- Distruzione con il fuoco o interrimento previa aspersione con prodotto disinfettante appropriato del fieno, della paglia, dello strame e di qualsiasi materiale o sostanza venuta a contatto con gli animali infetti o con le loro placente;

- il letame e il liquame devono essere sistemati in luogo inaccessibile agli altri animali dell'allevamento e devono essere sottoposti ad adeguata disinfezione e stoccaggio per un periodo di almeno 3 settimane.
E' comunque vietato impiegare il letame per le orticole;
- Accertamento sierologico dei cani presenti nell'allevamento, e in caso di positività adozione del trattamento farmacologico, loro isolamento, se necessario in canile, sotto controllo del Servizio Veterinario per un periodo non inferiore ai 3 mesi.

Disinfezioni

- Entro sette giorni dall'allontanamento dell'ultimo capo dichiarato positivo e comunque prima di ricostituire l'allevamento, i ricoveri, i contenitori, le attrezzature e gli utensili usati per gli animali, devono essere accuratamente puliti e disinfettati.
- Tutti gli automezzi utilizzati per lo spostamento di animali provenienti da un allevamento infetto, dovranno essere puliti e disinfettati dopo ogni trasporto.
- Le disinfezioni di cui sopra saranno effettuate sotto controllo del Servizio Veterinario che rilascerà un certificato ufficiale di avvenuta disinfezione.
- Il reimpiego di pascoli dove hanno transitato animali infetti, non può aver luogo prima di 60 giorni dall'allontanamento degli stessi.

RIACQUISIZIONE QUALIFICA SANITARIA

La qualifica sanitaria **revocata** (con apertura focolaio) viene **ripristinata** quando, dopo l'eliminazione dell'ultimo capo dichiarato positivo:

- Vengono effettuate le opportune disinfezioni previste
- Tutti gli ovi-caprini di età superiore ai 6 mesi hanno superato favorevolmente due prove sierologiche consecutive, effettuate ad un intervallo di 3 mesi l'una dall'altra, la prima delle quali effettuata almeno 6 settimane dopo l'allontanamento degli animali infetti e il completamento delle operazioni di disinfezione.
- Entro 2 giorni dalla revoca dei provvedimenti restrittivi in seguito all'esito favorevole dei controlli la Asl competente provvede ad estinguere il focolaio sul SIMAN.
- Al momento dell'estinzione del focolaio l'Indagine Epidemiologica in SIMAN deve essere stata completata e conclusa secondo le modalità e la tempistica riportate nelle linee guida per la gestione dei focolai in SIMAN (Scheda 4)

MISURE PER L'ABBATTIMENTO DEI CAPI

ABBATTIMENTO DEI CAPI INFETTI

Tutti gli ovi-caprini dichiarati infetti sono stati abbattuti o macellati.

Previo accordo con la Regione/OEVR e l'IZS, può essere disposto anche l'abbattimento di capi sieronegativi qualora la situazione epidemiologica sia tale da farli giudicare infetti.

STAMPING OUT

La Asl competente **può** procedere allo stamping out nelle aziende infette, sentito il parere della Regione/OEVR ed IZSLT, sulla base di una valutazione della situazione epidemiologica e diagnostica che tenga in considerazione i seguenti criteri stabiliti dalla O.M. 28 maggio 2015 e s.m.

- Focolaio insorto in territorio INDENNE
- L'isolamento di Brucella spp
- Rischio di diffusione all'interno dell'azienda oppure ad altre aziende, anche in relazione alla tipologia di movimentazione degli animali ovvero in relazione al tipo di allevamento (pascolo vagante e/o stabulazione fissa)
- Elevata percentuale di positività degli animali al momento del controllo
- Situazione sanitaria dell'allevamento nell'ultimo anno, ponendo attenzione, in particolare, alle cause del persistere dell'infezione e all'origine del contagio; il mancato rispetto della normativa vigente sullo spostamento per monticazione/alpeggio/pascolo vagante e sull'identificazione degli animali, ovvero la mancata collaborazione nelle attività di profilassi prescritte dal presente decreto nonché il mancato abbattimento degli animali positivi entro i termini previsti.

RISULTATI DEGLI ESAMI DI LABORATORIO

Interpretazione dei risultati di laboratorio su organi, linfonodi, secreti ed escreti

Esito positivo (Brucellosi confermata) a livello individuale: l'esito delle analisi batteriologiche emolecolari DEVE essere considerato positivo quando:

- L'esame colturale e le prove molecolari esitano nell'isolamento e tipizzazione di "Brucella spp." le misure di polizia veterinaria e le disposizioni per gli animali e gli allevamenti infetti da brucellosi sono applicate in maniera integrale e gli isolati sono inviati dall'IZSLT al Centro Nazionale di Referenza per le Brucellosi per l'eventuale tipizzazione di specie biovariante.

Esito negativo (Brucellosi non-confermata): a livello individuale: l'accertamento di laboratorio su organi e linfonodi risulta negativo quando:

- l'esame colturale e le prove molecolari sono negativi per Brucella spp.

Reazioni sierologiche aspecifiche da possibili agenti interferenti a livello individuale:

L'accertamento di laboratorio risulta indicativo della presenza di possibili agenti cross-reattivi con brucella alle prove sierologiche quando:

- L'esame colturale e le prove molecolari sono negativi per Brucella spp.

- Vengono isolati agenti batterici noti per possibili cross-reazioni sierologiche con Brucella spp. (es.E.coli, Yersiniaecc.) e tali agenti reagiscono positivamente alle prove per antigeni cross-reattivi con siero antibrucella (prove di reazione crociata).

I risultati negativi devono sempre essere valutati in modalità integrata con il quadro di diagnostica sierologica ed epidemiologico, disponibili per gli allevamenti di provenienza dei capi. Analogo tipo di valutazione dovrà essere effettuata nel caso di riscontro di agenti possibili cross-reattivi nelle prove sierologiche per Brucella spp.

Trasmissione dei risultati di laboratorio.

L'IZS è tenuto ad inviare il rapporto di prova relativo agli esiti di laboratorio per l'isolamento e l'identificazione degli agenti della brucellosi ovina e caprina sia al servizio veterinario che ha inoltrato il materiale da esaminare che al servizio veterinario competente per l'allevamento di provenienza degli animali.

Icone sull'applicativo SIMAN



Sull'applicativo SIMAN una volta inserito il sospetto o la conferma si possono stampare tutti i provvedimenti amministrativi in corrispondenza della settima icona che raffigura un documento; mentre l'indagine epidemiologica deve essere inserita in corrispondenza della quarta icona che raffigura un documento con la lente d'ingrandimento.